

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI SILICONATURE SPA

Revisione	Data	Descrizione della revisione
00	25/01/2024	Prima emissione

1 INTRODUZIONE E IMPEGNO ESG

Siliconature SpA (di seguito anche “Siliconature” o “Società” o “Azienda” o “Ente”) conduce il proprio business con integrità, professionalità, diligenza, trasparenza, correttezza, lealtà, imparzialità, confidenzialità delle informazioni, libera e leale concorrenza, equità e rispetto della dignità altrui, in conformità alle leggi e alle normative vigenti e perseguendo i più alti valori e principi morali, etici e di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Siliconature si impegna a promuovere i principi che ispirano la propria condotta anche all’interno della propria catena di approvvigionamento. Per questa ragione, il presente Codice di Condotta Fornitori (di seguito anche “Codice” o “Documento”) è stato redatto con l’obiettivo di delineare un insieme di valori, principi e regole di condotta a beneficio delle persone e dell’ambiente cui tutti i fornitori di beni o servizi di Siliconature devono conformarsi per intrattenere rapporti con l’Azienda. Siliconature è infatti consapevole che al fine di perseguire gli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile e di raggiungere i più elevati standard etici è necessario coinvolgere la propria catena di fornitura, condividendo una visione sostenibile del business, al fine di contribuire al benessere della società e alla creazione di valore condiviso.

Nella scelta dei Fornitori Siliconature si ispira al principio del massimo vantaggio competitivo, unitamente a quello della massima qualità, evitando qualsiasi forma di discriminazione e concedendo a ogni partner in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di concorrere alla stipula di contratti con l’Ente.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per tutti i fornitori, i partner, i collaboratori esterni e per tutti coloro che intrattengono relazioni e/o rapporti commerciali con l’Ente (di seguito definiti anche “Destinatari” o “Fornitori”).

Siliconature si riserva di non intrattenere rapporti con quei Destinatari che nello svolgimento dell’attività dovessero adottare comportamenti non in linea con quelli previsti nel presente Codice.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Codice si basa sulle principali normative, linee guida e documenti, riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale, in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa, Corporate Governance, tutela dei Diritti Umani, Sicurezza e Ambiente, quali:

- ✓ Dichiarazione universale dei Diritti umani dell’ONU;
- ✓ Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale dell’ONU;
- ✓ Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne dell’ONU;
- ✓ Norme internazionali del lavoro dell’ILO:
 - Convenzione n. 111 sulla discriminazione in materia di lavoro;
 - Convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio e n. 105 sull’abolizione del lavoro forzato;
 - Convenzione n. 138 sull’età minima di impiego e n. 182 sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile;
 - Raccomandazione n. 146 relativa all’età minima per l’assunzione all’impiego;
 - Convenzione n. 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva;
 - Convenzione n. 154 sulla contrattazione collettiva;
 - Raccomandazione n. 116 sulla riduzione dell’orario di lavoro;
 - Raccomandazione 164 sulla salute e sicurezza sul lavoro;

- ✓ Global Compact delle Nazioni Unite;
- ✓ Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite;
- ✓ Linee Guida dell'OCSE.

4 ETICA E INTEGRITÀ DEL BUSINESS

Siliconature conduce la propria attività con onestà, integrità e lealtà e si impegna a costruire con i soggetti appartenenti alla propria catena di approvvigionamento relazioni proficue e durature basate sulla fiducia e sulla considerazione dei reciproci interessi, bisogni e aspettative.

Siliconature non ammette, per nessuna ragione, condotte che risultino non conformi a questi principi, neppure qualora l'autore di tali condotte invochi a sua giustificazione l'aver agito nell'interesse di Siliconature.

4.1 Osservanza dell'ordinamento

I Fornitori devono astenersi dal tenere condotte che violino le leggi e i regolamenti concernenti le proprie attività e applicabili nei Paesi in cui essi operano. I principi definiti nel presente Codice e gli impegni assunti con Siliconature devono sempre considerare che è un dovere di tutti coloro che collaborano con Siliconature comportarsi con integrità. Siliconature si riserva di non intrattenere rapporti con chi non intenda operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiuti di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti nel presente Codice.

A tale scopo, nello svolgimento delle mansioni di propria competenza, tutti i Destinatari sono tenuti a conoscerne le implicazioni di legge e ad anteporre il rispetto della legge a qualunque altro interesse. Nei casi dubbi è fatto obbligo ai Destinatari di assumere le necessarie informazioni al fine di assicurarsi che la loro attività sia conforme alla legge.

Nulla di quanto contenuto nel Codice ha lo scopo di sostituire le disposizioni normative previste nel Paese e nel settore in cui opera il Fornitore. Qualora le disposizioni previste nel presente Documento divergessero dalle leggi e regolamenti locali, i Destinatari sono tenuti a garantire la propria conformità agli standard più stringenti, nel rispetto della normativa vigente.

4.2 Anticorruzione e conflitto di interesse

Nell'ambito dell'attività lavorativa con o per conto di Siliconature, non è consentito ai Destinatari promettere, offrire indebitamente, richiedere o accettare denaro, regali, omaggi, favori illegittimi, vantaggi personali, beni, servizi o altri benefici (a meno che non abbiano un valore chiaramente simbolico o di cortesia) che, per valore o per le circostanze del caso concreto in cui intervengono, abbiano finalità corruttive o possano anche solo originare il dubbio di essere finalizzati a distorcere la corretta pratica commerciale.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi dallo sfruttare la propria posizione professionale o commerciale per acquisire benefici personali e sono tenuti ad astenersi da qualsiasi tipo di rapporto, atto o comportamento incompatibili con gli obblighi e gli accordi connessi al rapporto intrattenuto con l'Azienda.

Le attività dei Fornitori devono essere svolte evitando situazioni di conflitto di interesse volte a trarre qualsivoglia beneficio personale, professionale o familiare e tali da recare danno o svantaggio alla Società o da compromettere la capacità di assumere decisioni in modo imparziale ed obiettivo.

Inoltre, i Destinatari devono astenersi da condotte e comportamenti che possano essere qualificati in termini di concorrenza sleale.

4.3 Gestione delle informazioni e proprietà intellettuale

A tutela della riservatezza e della privacy e in accordo con la legislazione vigente nel Paese di appartenenza, i Destinatari sono tenuti ad adottare ogni misura e/o cautela al fine di prevenire l'indebito utilizzo delle informazioni

da parte di soggetti terzi e ad acquisire, conservare, gestire e trattare i dati personali e le informazioni riservate in proprio possesso relative a tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti in conformità alla normativa vigente. Una diffusione e comunicazione di suddette informazioni, fatte salve le norme legislative stabilite in materia, è consentita solo dietro espressa autorizzazione.

I Destinatari devono proteggere le informazioni riservate in loro possesso e mantenere la riservatezza sui dati da loro appresi nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per l'Ente e non dovranno utilizzare tali informazioni al di fuori dell'espletamento degli incarichi affidati. I Fornitori di Siliconature hanno l'obbligo di non utilizzare, diffondere o comunicare a terzi notizie, dati e informazioni relative all'Ente e devono mantenere riservate e confidenziali le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie attività, anche dopo una eventuale cessazione del rapporto.

I Destinatari devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni riguardanti l'Azienda ai rappresentanti della stampa o ad altri mezzi di comunicazione. Qualsiasi comunicazione di interesse pubblico relativa a Siliconature è effettuata esclusivamente dagli organi a ciò preposti da Siliconature.

I Destinatari sono altresì tenuti alla salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, dei segreti commerciali e delle informazioni proprietarie di Siliconature ed all'astensione dall'uso non autorizzato dei suddetti diritti.

5 RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

5.1 Pari opportunità e non discriminazione

I Fornitori sono tenuti a tutelare la dignità e l'integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui si relazionano e collaborano e a condannare ogni azione che in modo diretto o indiretto impedisce il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani fondamentali e delle libertà politiche, civili, culturali, economiche e sociali fondamentali.

I Fornitori devono garantire un ambiente e condizioni di lavoro rispettosi della dignità della persona e improntati all'equità, al rispetto, alla dignità e alla promozione di pari diritti e pari opportunità per tutti i lavoratori. I Destinatari sono tenuti ad impedire che i propri lavoratori subiscano qualsivoglia forma di molestie e/o discriminazione sul lavoro (o una loro minaccia o ritorsione in caso di denuncia e/o segnalazione interna) per motivi di sesso, razza, colore della pelle, aspetto fisico, Paese di origine, lingua, religione, opinione politica, età, disabilità fisica o psichica, orientamento sessuale, identità di genere, appartenenza ad associazioni e sindacati, condizioni personali, origine sociale o culturale, stato civile o di salute, situazione familiare.

Tutte le procedure e le decisioni intraprese dai Destinatari in materia di risorse umane quali il reclutamento, l'assunzione, l'inquadramento, la retribuzione, l'avanzamento, la formazione, le promozioni, la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento devono basarsi su criteri oggettivi quali le competenze e le capacità professionali, nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità e senza discriminazioni di alcun genere.

5.2 Lavoro forzato e/o obbligato

Siliconature richiede ai Fornitori di non avvalersi di qualsivoglia forma di lavoro forzato e/o obbligato, né di sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro degradanti o lesive della loro dignità o di esercitare sui lavoratori qualunque forma di controllo che possa essere ritenuta lesiva della persona. I rapporti di lavoro devono essere riconosciuti, volontari e liberamente concordati.

È vietato qualsiasi tipo di comportamento violento, minaccioso, intimidatorio, molesto, di prevaricazione psicologica, nonché qualsiasi misura disciplinare fisica, abuso fisico, psicologico o verbale.

I Fornitori non devono praticare trattenute del salario, restrizioni alla mobilità e trattenere oggetti personali, quali passaporto e documenti di identità in originale. I lavoratori non devono essere soggetti ad alcuna regola che possa limitarne la legittima libertà.

5.3 Lavoro minorile

I Destinatari non devono avvalersi del lavoro minorile e sono tenuti ad osservare le leggi e i regolamenti relativi all'età minima dei lavoratori. Non è consentito assumere lavoratori di età inferiore ai 15 anni o comunque di età inferiore a quella prevista dalla legislazione locale, se superiore. A tale scopo, il Fornitore provvederà a richiedere l'identificazione formale e l'esibizione dei documenti attestanti l'età dei lavoratori, conservando tutta la documentazione pertinente.

In caso di assunzione di lavoratori di età inferiore ai 18 anni, il Fornitore si impegna a non avvalersi di tali lavoratori in orario notturno o per l'espletamento di attività pericolose e a non interferire con la loro istruzione obbligatoria. Le attività e mansioni svolte dai giovani lavoratori non devono, per la loro natura o per le circostanze in cui svolgono, esporli a rischi che potrebbero comprometterne la salute e lo sviluppo fisico, mentale ed emozionale, la sicurezza o l'integrità morale.

5.4 Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I Fornitori devono riconoscere e rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione, di organizzazione e di adesione ad eventuali associazioni sindacali, il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla contrattazione collettiva. I lavoratori devono essere in grado di aderire a loro scelta ad organizzazioni di lavoratori oppure di fondarne di nuove, e i Fornitori non discrimineranno né puniranno i lavoratori per aver esercitato questi diritti.

5.5 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I Fornitori sono tenuti a creare e mantenere un ambiente di lavoro che tuteli l'integrità fisica dei propri lavoratori o di chiunque frequenti stabilmente o temporaneamente i propri ambienti, attraverso l'osservanza della legislazione vigente nel Paese in cui operano in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di proteggere i lavoratori dai rischi legati alle loro mansioni e di prevenire incidenti e infortuni, i Fornitori sono tenuti a vigilare sulle condizioni di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, realizzando gli opportuni interventi di natura tecnica e organizzativa che si dovessero rendere necessari per garantire le migliori condizioni di lavoro. I Fornitori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, i quali devono essere resi consapevoli dei rischi per la salute e la sicurezza specifici per i singoli ruoli, e delle azioni da intraprendere in caso di incidente.

Laddove previsto, i Destinatari hanno l'obbligo di fornire ai lavoratori un'adeguata attrezzatura e i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), di provvedere ad un loro continuo controllo per garantirne l'efficienza, assicurandosi che ai lavoratori siano fornite tutte le informazioni sul loro corretto utilizzo.

Ove presenti, macchinari e attrezzature devono essere conformi ai requisiti di legge, devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza e protezione ed essere sottoposti a manutenzione periodica. Le sostanze pericolose devono essere conservate in luoghi appositi e protetti con misure adeguate al fine di evitare rischi di contatto e intossicazione per i dipendenti.

Il Fornitore è tenuto a garantire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro pulito, adeguatamente illuminato, riscaldato e arieggiato. Il Fornitore dovrà inoltre fornire acqua potabile e servizi igienici in numero adeguato e tali da permettere l'igiene personale.

5.6 Contratti, salari e orario di lavoro

I Fornitori devono intrattenere rapporti di lavoro basati su contratti collettivi legali, riconosciuti e redatti in forma scritta e chiaramente comprensibili, secondo la normativa vigente nel proprio Paese. La paga fornita ai lavoratori deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza dignitosa.

I Destinatari sono tenuti a garantire il pieno rispetto della normativa ad essi applicabile in materia di retribuzione e salario minimo, orario di lavoro, periodi di riposo, lavoro straordinario, lavoro notturno, aspettativa obbligatoria, ferie, permessi retribuiti, congedi di vario titolo, permessi per malattia, indennità, benefit. Il Fornitore deve inoltre assicurarsi che i lavoratori dispongano di sufficiente tempo per le pause e per la consumazione dei pasti conformemente ai requisiti di legge.

6 RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

I Fornitori devono rispettare le leggi e i regolamenti, riferiti ad aspetti ambientali, applicabili al proprio paese e alle proprie attività e devono impegnarsi attivamente per mitigare gli impatti negativi sull'ambiente e sugli ecosistemi legati alle proprie operazioni.

I Fornitori sono incoraggiati a progettare e implementare processi produttivi, tecnologie, beni e servizi in ottica di miglioramento dell'impatto ambientale e di riduzione delle emissioni di CO2 e di sostanze inquinanti. In tal senso, i Destinatari sono incentivati a considerare l'intero ciclo di vita dei prodotti e a misurare e monitorare il proprio impatto in un'ottica di miglioramento continuo.

I Destinatari sono incoraggiati ad un uso efficiente, razionale e responsabile delle risorse naturali e delle materie prime, con particolare riguardo ai consumi in termini di energia elettrica, gas, acqua e carburanti.

I Fornitori sono inoltre tenuti a impegnarsi a gestire e smaltire i rifiuti in modo responsabile, nel rispetto della normativa vigente.

I Fornitori devono rispettare la normativa nazionale e internazionale, nonché le buone prassi di lavorazione, in materia di qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi offerti e sono tenuti ad astenersi dal commercializzare materiali e prodotti che possano ledere la salute e la sicurezza dei consumatori o danneggiare l'ambiente.

7 DISPOSIZIONI FINALI DI ATTUAZIONE

Siliconature promuove la diffusione e la conoscenza, con mezzi adeguati allo scopo, del presente Codice presso tutti i Destinatari. I Fornitori sono pertanto tenuti a conoscere, accettare e rispettare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel presente Codice e a chiedere informazioni a Siliconature, in merito al suo contenuto in caso di dubbi interpretativi.

Siliconature chiede inoltre ai Destinatari di rendersi a loro volta promotori nel diffondere e portare a conoscenza anche presso i propri lavoratori, collaboratori esterni, fornitori e ulteriori soggetti nell'ambito della propria catena di approvvigionamento i principi contenuti nel Codice.

In caso di venuta a conoscenza di violazioni delle disposizioni del presente Codice, i Fornitori sono tenuti a comunicarlo in forma scritta al proprio referente di Siliconature, che si impegna a trattare ogni segnalazione ricevuta con confidenzialità, riservatezza e senza alcuna forma di ritorsione.

Qualora vengano segnalate o riscontrate possibili violazioni del presente Codice, Siliconature interverrà in modo tempestivo e adeguato, avviando le opportune verifiche e implementando le necessarie misure correttive commisurate e proporzionali alla gravità della infrazione commessa. In caso di gravi inadempienze al Codice, ogni rapporto commerciale e accordo contrattuale con il Fornitore può essere sospeso o risolto.

Siliconature cura l'aggiornamento periodico del presente Codice, al fine di garantirne la piena rispondenza alle mutevoli modifiche del contesto operativo, nonché agli eventuali aggiornamenti normativi.